

PROVINCIA DI ANCONA
Settore VII - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Area Ambiente – U.O. Gestione rifiuti



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Tel. 071 5894.430-608
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: ambiente@cert.provincia.ancona.it
e-mail: l.sorichetti@provincia.ancona.it

Allegati: 1

Prot. 74371

Ancona, 03/6/2015

Spett.le

Comune di Corinaldo

Via del Corso, 9
60013 CORINALDO (AN)
comune.corinaldo@mypec.eu

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

P.zza PRINCIPE DI SUASA 7
60010 CASTELLEONE DI SUASA
comune.castelleonedisuasa@emarche.it

ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL

→ Via SAN VINCENZO 18 CORINALDO
60013 CORINALDO (AN)
asambiente@pec.it

Oggetto: D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, art. 29-sexies – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 106 – ampliamento di impianto per lo smaltimento (D1) dei rifiuti non pericolosi di natura urbana, nell'impianto di CORINALDO, Via SAN VINCENZO 18. Trasmissione dell'atto di approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 255 del 03/6/2015 relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

LS/gf

Data: 28/05/2015

Responsabile del procedimento:

Classifica Pratica:

Rif. 2884 del 09/01/2015

l.sorichetti

09.01.02.51

Telefono: 071 5894.430-608 fax 420

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 03/6/2015 n. 255

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE VII - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ambiente

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 106. D.Lgs. 152/2006 art. 29-sexies.
Discarica di rifiuti non pericolosi - istanza di autorizzazione per l'ampliamento
dell'impianto esistente

Dati del proprietario:

Comuni di CORINALDO e CASTELLEONE DI SUASA in Accordo di
Programma

Sede dell'impianto: Via San Vincenzo 18 – CORINALDO, (AN)

Dati del Gestore:

Ditta: ASA (Azienda Servizi Ambientali) SRL

P. IVA/C.F: 02151080427

Sede legale e dell'impianto: Via San Vincenzo 18 – CORINALDO, (AN)

DESTINATARI

☐ Ragioneria

☒ Settore VII

Ancona, 3 GIU. 2015

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 14/04/2015, pubblicato sul BUR n. 37 supplemento n. 4 del 30/04/2015;
- il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
- il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte seconda, Titolo I e Titolo III-bis relativa all’autorizzazione integrata ambientale e la Parte quarta, Titolo I relativo alla gestione dei rifiuti;
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 05/8/2008, che ha definito i criteri per la composizione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all’art. 208 del D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e le procedure per l’approvazione dei progetti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 459 del 30/09/2008, che ha definito i criteri e le modalità per il calcolo delle garanzie finanziarie relative alle discariche;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006 oltreché le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione integrata ambientale degli impianti citati;
- il Decreto Ministero dell’Ambiente del 27/9/2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- la Deliberazione di Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e s.m.i. che ha approvato le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 03/4/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 192/2014 (cd. “milleproroghe”) convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 che ha differito al 31/12/2015 il termine di divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) > 13.000 KJ/Kg;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 16/01/2014 con cui la Regione ha ordinato agli impianti di discarica per rifiuti urbani attivi nell’ATO n.2 di dotarsi di impianti di vagliatura idonei ad eseguire la selezione del rifiuto urbano indifferenziato, in deroga alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori;

VISTA l’autorizzazione n. 6/2005 del 24/1/2005 e successive modifiche con cui la Provincia di Ancona ha approvato il piano di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, del D.lgs. 36/2003 e ha autorizzato la Ditta ASA SRL (Azienda Servizi Ambientali) all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi;



CONSIDERATO che la ditta ASA Srl di Corinaldo, gestore della discarica di Via S.Vincenzo, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/VAA_08 del 13.03.2007 ad oggetto "*Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) discarica per rifiuti non pericolosi – Via S.Vincenzo, Corinaldo (AN)*" e successivo aggiornamento n. 64/VAA del 30.06.2011 rilasciata dalla Regione Marche per l'approvazione della variante alla discarica (D1) per rifiuti non pericolosi (2°-3° lotto) con aumento della capacità di smaltimento di RSU, autorizzandone l'esercizio fino al 30.06.2019;

PRESO ATTO inoltre che l'istanza di autorizzazione riguarda anche le operazioni D13 – *raggruppamento preliminare* e D15 – *deposito preliminare* così come classificate nell'Allegato B al D.lgs. 152/06 al fine di poter esercitare le operazioni di "triturazione e vagliatura" dei RSU (in ottemperanza all'Ordinanza Regione Marche n. 3/PRES del 16.01.2014 e s.m.i.) e al fine di consentire la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso ai sensi del DM 27.09.2010, art. 3;

VISTI i seguenti provvedimenti di modifica dell'AIA n. 64/VAA del 30.06.2011:

- Provvedimento AIA n. 31/2011 del 27/07/2011 relativo a "Approvazione del piano finanziario 2011-2045 e applicazione della relativa tariffa"
- Provvedimento AIA n. 39/2012 del 25/01/2012 relativa a "Modifica codici CER e prescrizioni"
- Provvedimento AIA n. 41/2012 del 27/03/2012 relativo a "Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 39/2012 del 25/01/2012"
- Provvedimento AIA n. 13/2014 relativo a "Integrazione nuove tipologie di rifiuti"
- Provvedimento AIA n. 85/2014 relativo a "innalzamento quote di progetto"

PRESO ATTO che la ditta ASA Srl, Gestore dell'impianto di discarica, ha aderito volontariamente al sistema di ecogestione e audit (EMAS) conforme al Regolamento CE n. 1221/2009, giusta Reg.n. IT 000578, tuttora in corso di validità;

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 111 del 08.08.2014 con cui questa Provincia ha espresso "*Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni*" in merito al progetto di "*Ampliamento della discarica comunale di Corinaldo in Via S.Vincenzo*" riferito alla volumetria complessiva pari a mc. 2.433.135, suddivisi in tre lotti successivi e autonomi, da realizzarsi in adiacenza all'impianto esistente, lato S-O, sito in Via SAN VINCENZO 18, nel comune di CORINALDO e in parte nel comune contermini di CASTELLEONE DI SUASA;

VISTA l'istanza del 22/12/2014, pervenuta il 23/12/2014 e acquisita al prot. 2884 del 09/01/2015 e la documentazione ad essa allegata con la quale la Ditta in oggetto ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio dell'ampliamento della discarica esistente per una volumetria complessiva del 1° lotto pari a 614.000 mc.;

CONSIDERATO che l'istanza di cui in premessa del 23/12/2014 è circoscritta alla realizzazione e alla gestione del 1° lotto di mc. 614.000 (al netto del "capping" finale), di cui al progetto esecutivo allegato, per la cui realizzazione è previsto lo spostamento del Fosso di Casalta e la sovrapposizione con parte della discarica esistente, come da progetto definitivo sottoposto a VIA;

CONSIDERATO inoltre che il progetto di ampliamento prevede l'installazione di un impianto di trattamento (D9) del percolato di discarica, con tecnologia ad osmosi inversa, di capacità 70 mc/giorno, ove è previsto il ricircolo del concentrato sia nel corpo discarica "esistente" sia nel corpo discarica in progetto e lo scarico in c.i.s. (fosso Casalta) del permeato in uscita dal depuratore;



- VISTA la nota n. 8943 del 20.01.2015 con cui questa Provincia ha comunicato alla ditta, ai Comuni di CORINALDO e CASTELLEONE DI SUASA ove sarà ubicato l'impianto, e agli Enti interessati dal progetto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- VISTO l'esito dalla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, nella seduta del 05/03/2015, giusto verbale prot. 32787 del 10.03.2015, con cui sono state chieste integrazioni e chiarimenti al progetto, in particolare da parte di ATA in merito ad aspetti tecnici di progetto e ARPAM in merito al Piano di sorveglianza e controllo;
- VISTA la documentazione integrativa prodotta dal Gestore e pervenuta in data 27.03.2015, acquisita al prot. 47655 del 07.04.2015, in risposta alle richieste della CdS;
- VISTO il documento valutativo dell'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ancona con nota prot. 12639 del 14.04.2015, pervenuto il 14.04.2015 e acquisito al prot. provinciale n. 53952 del 20.04.2015, con cui si esprimo sostanzialmente pareri tecnici positivi, con prescrizioni;
- VISTO il documento valutativo dell'ATA di Ancona di prot. 2008/15 del 27.04.2015, pervenuto il 27.04.2015 e acquisito al prot. provinciale n. 59247 del 29.04.2015, riferito alle integrazioni fornite dai progettisti, con cui si chiedono ulteriori chiarimenti circa il progetto esecutivo del primo lotto;
- VISTA la nota del Comune di Corinaldo di prot. 1314/2015 pervenuta il 28.04.2015 e acquisita al prot. 62815 del 07.05.2015 e prot. 62401 del 06.05.2015 relativa alle risposte alle osservazioni scaturite in Cds e riguardanti:
- il Computo metrico estimativo
 - il PEF
 - la richiesta di concessione area demaniale
 - elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite
- PRESO ATTO delle note n. 356/DT/IMG del 08.05.2015 e n. 367/DT/Img trasmesse rispettivamente il 08.05.2015 e il 12.05.2015 dal Gestore ASA Srl riguardanti le precisazioni che i progettisti hanno elaborato per le osservazioni dell'ATA in merito ad alcune soluzioni tecniche adottate e metodologie di calcolo utilizzate nell'ambito del progetto esecutivo;
- PRESO ATTO della comunicazione pervenuta il 20.05.2015 ai sensi degli art. 242-245 e 249 del D.lgs. 152/06 da parte del Comune di Corinaldo, con proprio prot. 1707 del 20/05/2015, in merito a "*indicazione colonna di riferimento definita dall'all. 5 tab 1 Parte IV del D.lgs. 152/2006*" nell'ambito di un evento di sversamento accidentale del percolato su area agricola;
- VISTE le valutazioni positive con prescrizioni dell'ATA di Ancona espresse con propria nota prot. 2575/15 del 28/5/2015 fornite a seguito delle integrazioni al progetto richieste dalla stessa ATA in data 27/4/2015;
- RITENUTO opportuno approvare il progetto di ampliamento del 1° lotto pari a mc. 614.000 mc. e contestualmente autorizzare con il presente provvedimento le seguenti attività di gestione rifiuti così come disciplinate dal D.lgs. 152/06 art. 208 e classificate nell'Allegato B al D.lgs. 152/06, in capo al Gestore dell'impianto e costituite dalle seguenti operazioni:
- D1 – *deposito sul suolo* (discarica per rifiuti non pericolosi di RSU)
 - D9 - *trattamento fisico-chimico* al fine di implementare l'impianto di trattamento del percolato di discarica, con tecnologia ad osmosi inversa, di capacità 70 mc/giorno, con



ricircolo del concentrato sia nel corpo discarica “esistente” sia nel corpo discarica in progetto e scarico in c.i.s. (fosso Casalta) del permeato in uscita;

- D13 – *raggruppamento preliminare* al fine di poter esercitare le operazioni di “triturazione e vagliatura” dei RSU in ottemperanza all’Ordinanza Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/PRES del 16.01.2014 e s.m.i.;
- D15 – *deposito preliminare* al fine di consentire la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso ai sensi del DM 27.09.2010, art. 3;

RITENUTO inoltre opportuno autorizzare con il presente provvedimento lo scarico in c.i.s. delle acque reflue industriali provenienti dal troppo pieno della vasca di raccolta, costituite dal permeato in uscita dall’impianto a osmosi inversa del percolato, così come disciplinato dal D.lgs. 152/06 parte Terza art. 124 e seguenti;

RILEVATO che non sussistono elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ritenuto quindi di procedere all’approvazione del progetto e all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, così come da progetto allegato all’istanza del 23.12.2014, ai sensi dell’art. 29-sexies, con prescrizioni;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. **Di approvare**, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di ampliamento della discarica esistente, relativo al 1° lotto di **mc. 614.000** presentato in data 23/12/2014 e successivamente integrato da Comuni di **CORINALDO** e **CASTELLEONE DI SUASA** in Accordo di Programma, con sede dell’impianto in Via SAN VINCENZO, 18 CORINALDO, individuato catastalmente al Foglio n. 50, particelle n. 5-6-7-44-77-96-99-100-110-111-130-132-137 del comune di Corinaldo e al Foglio n. 5 particelle n. 11-13-14-15-19-20-24-30-95-171 del Comune di Castelleone di Suasa, per le attività di smaltimento (D1-D9-D13-D15) di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta di RSU, e di autorizzarne la realizzazione da parte dei suddetti Comuni.
- II. **Di autorizzare**, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. l’azienda ASA Srl alla gestione del 1° lotto dell’impianto in oggetto per un periodo di 16 anni dalla data del presente atto, in accordo con l’art. 29-octies comma 8, limitatamente alle operazioni di smaltimento di rifiuti classificate D1-D9-D13-D15. La presente autorizzazione sostituisce l’AIA n. 16/VAA_08 del 13.03.2007 e succ.mod. e sarà oggetto di riesame entro 16 anni dal rilascio del presente atto, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del citato articolo.
- III. **Di autorizzare** ai sensi della parte Terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., lo scarico in c.i.s. delle acque reflue industriali costituite dal permeato in uscita dall’impianto a osmosi inversa del percolato, provenienti dal troppo pieno della vasca di raccolta, così come da progetto di cui al par. I.



IV. Per l'esercizio del 1° lotto di ampliamento di discarica per rifiuti non pericolosi il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività deve essere conforme al progetto approvato allegato all'istanza del 23.12.2015, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla **valutazione di impatto ambientale positiva approvata con D.D. n. 111 del 08.08.2014** e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 152/2006, del D.lgs. 36/2003, e nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti e Piano Provinciale Gestione Rifiuti; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; **deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche dell'impianto;**
- b) il geocomposito bentonitico previsto a tergo del rilevato di fondo va messo in opera su una superficie inclinata pari a 45°. Il punto 4.4.5 della norma UNI 13493/2013 prevede che *"in tutte le applicazioni in cui può instaurarsi un movimento differenziale tra il prodotto e i materiali adiacenti, inclusi ma non limitatamente a geosintetici con funzione di barriera applicati su pendii"* sono necessari i dati sulle caratteristiche di attrito. Pertanto, **prima dell'avvio dei lavori**, quindi una volta noti i materiali che effettivamente saranno messi in opera, sarà necessario disporre di una relazione che riporti le caratteristiche di attrito tra il geocomposito bentonitico ed il materiale sottostante;
- c) per quanto concerne la determinazione della forza di ancoraggio delle geogriglie, quanto prodotto dal soggetto proponente contiene lo schema di calcolo utilizzato dal programma per determinare la sollecitazione da applicare alla geogriglia ma non come viene determinata la resistenza allo sfilamento. Pertanto, **prima dell'avvio dei lavori**, quindi una volta noti i materiali che effettivamente saranno messi in opera, sarà necessario disporre di una relazione che riporti il calcolo svolto per determinare la resistenza allo sfilamento;
- d) l'autorizzazione è rilasciata per una volumetria netta del 1° lotto, stimata in fase progettuale in **mc. 614.000** e comunque non oltre il raggiungimento delle quote e dei profili di cui al progetto approvato;
- e) l'autorizzazione è limitata al 1° lotto di discarica individuata nell'elaborato grafico *"planimetria generale e piano quotato – stato di progetto"* Tavola D.1.2 e dall'elaborato *"sezioni di progetto"* Tavola D.1.3, acquisite agli atti in sede di istanza;
- f) **la realizzazione del progetto di ampliamento non dovrà comunque interferire** con le attività poste in essere dal Comune in merito al Titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06 e/o dal Gestore;
- g) non sono ammessi in discarica i rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. 36/2003;
- h) presso l'impianto è vietato effettuare, senza la specifica autorizzazione/iscrizione da parte degli organi competenti, altre operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C al D.lgs. 152/2006;
- i) è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di assimilabilità di cui all'art. 7 del D.lgs. 36/2003;
- j) il Gestore dovrà attuare il Piano di ripristino ambientale della discarica secondo il progetto di ampliamento approvato (Allegato 6 all'istanza di AIA);
- k) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
- l) i mezzi antincendio devono essere tenuti in efficienza;
- m) ai sensi dell'allegato 1, punto 2.10, del D.lgs. 36/2003 devono essere limitate le emissioni diffuse di polveri sia in fase di cantiere che di normale gestione della discarica, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;



- n) ai sensi dell'allegato 1 punto 2.6 del D.lgs. 36/2003 devono essere adottate misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica;
- o) limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici;
- p) la combustione del biogas deve avvenire come previsto dal D.lgs. 36/2003 in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}\text{C}$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ sec.;
- q) l'impianto di estrazione del biogas deve garantire la massima efficienza di captazione e il conseguente recupero energetico come da allegato 1 punto 2.5 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36;
- r) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas come previsto al punto 2.5 dell'allegato 1 al d.lgs. 36/03;
- s) **il monitoraggio del biogas e della qualità dell'aria** deve essere effettuato secondo le modalità descritte nel piano di sorveglianza e controllo trasmesso in allegato all'istanza di AIA (Allegato 6); tale monitoraggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'allegato II, punto 5.4 del D.lgs 36/2003, che indica come punti di prelievo due punti lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica;
- t) si deve provvedere a mantenere costantemente una superficie umida a livello del suolo delle strade sterrate all'interno dell'impianto; deve essere installato un sistema di pulizia delle ruote e delle parti esterne dei camion per l'asporto di polveri o di residui di rifiuti, tale operazione dovrà essere effettuata su tutti i mezzi in uscita;
- u) le vasche di raccolta del percolato dovranno garantire lo stoccaggio in sicurezza, evitando tracimazioni, anche durante le fasi di abbancamento dei rifiuti;
- v) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs 36/2003, il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;
- w) **la procedura di chiusura** della discarica al termine della gestione operativa avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 36/2003; l'approvazione della chiusura avverrà con atto ufficiale della Provincia di Ancona; la durata della gestione di post chiusura dovrà essere di **almeno 30 anni**;
- x) Il Gestore deve presentare semestralmente, **entro il 31 gennaio e il 31 agosto di ogni anno** di gestione operativa e **annualmente, entro il 31 gennaio** nella gestione post- operativa, alla Provincia e al Servizio Rifiuti dell'ARPAM la relazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. l) del D.lgs. 36/2003, redatta secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5, del citato D.lgs.;
- y) le procedure di ammissione dei rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2003; deve essere data comunicazione entro 24 ore dell'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica;
- z) **relativamente al collaudo dei lotti della discarica il collaudatore non deve:**
 - avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;
 - avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
 - fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
- aa) **possono essere collocati in discarica**, secondo la programmazione prevista dal P.P.G.R., come successivamente modificata dalla Giunta Provinciale, e nel rispetto dei criteri di cui al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010, **i seguenti rifiuti:**
 - i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2003, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e



quantità ai rifiuti urbani, se i suddetti rifiuti urbani, domestici e assimilati sono conformi all'art. 7 del D.lgs. 36/2003;

- i rifiuti inclusi nella lista di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.M. 27/9/2010;
- possono essere accettati rifiuti speciali assimilabili non assimilati da Regolamenti comunali prodotti nei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Ancona con priorità per quelli prodotti nei Comuni che conferiscono nella discarica rifiuti solidi urbani;

bb) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera g) possono essere collocati in discarica i seguenti rifiuti, garantendo la priorità per i R.U. di cui alla precedente lettera y)

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D1)	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
020100	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	-
020300	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di m	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	-
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	-
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	
040200	rifiuti dell'industria tessile	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	-
040299	rifiuti non specificati altrimenti	-
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	
070200	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
070213	rifiuti plastici	-
070299	rifiuti non specificati altrimenti	-
12 *	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
120100	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	-
15 *	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
150100	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150101	imballaggi in carta e cartone	-
150102	imballaggi in plastica	-
150103	imballaggi in legno	-
150105	imballaggi in materiali compositi	-
150106	imballaggi in materiali misti	-
150200	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	-
16 *	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
160100	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)	
160119	plastica	-
160300	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. Tali rifiuti sono costituiti da rifiuto non pericoloso consistente in ?tessuto non tessuto, film materiale plastico, cartene, granulo di materie plastiche, talco e ardesia?, proveniente da reparti di produzione di membrane bituminose	-
17 *	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
170200	legno, vetro e plastica	



170201	legno	-
170203	plastica	-
170500	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	-
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	-
170600	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	-
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	-
170900	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	-
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	-
19 *	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
190500	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi	-
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	-
190503	compost fuori specifica	-
190800	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	-
190801	vaglio	-
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	-
191200	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	-
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	-
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
200100	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)	-
200101	carta e cartone	-
200102	vetro	-
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	-
200110	abbigliamento	-
200111	prodotti tessili	-
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	-
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	-
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	-
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	-
200139	plastica	-
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	-
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	-
200200	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	-
200201	rifiuti biodegradabili	-
200202	terra e roccia	-
200203	altri rifiuti non biodegradabili	-
200300	altri rifiuti urbani	-
200301	rifiuti urbani non differenziati	-
200302	rifiuti dei mercati	-
200303	residui della pulizia stradale	-
200304	fanghi delle fosse settiche	-
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	-
200307	rifiuti ingombranti	-
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	-

cc) il Gestore è tenuto ad applicare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1735 del 29/11/2010 in merito alle procedure per l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi; in particolare, per i rifiuti di cui al sub-allegato A2 alla suddetta DGR, che costituisce la lista positiva ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 4 del DM 3/8/2005, ora sostituita dal D.M. 27/9/2010, ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche;



- dd) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti;
- ee) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio la natura, lo stato chimico fisico, l'origine e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- ff) la ditta deve prestare **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, idonea **garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni** o in alternativa a 7 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, in accordo con le modalità definite con la **DGP n. 459/2008 e succ.mod. n. 266 del 19/05/2009**.

In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente sospesa.

Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni; in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

V. In merito all'attività di trattamento del percolato (D9) con ricircolo del permeato nel corpo discarica il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività deve essere conforme al progetto approvato allegato all'istanza del 23.12.2015, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla **valutazione di impatto ambientale approvata con D.D. n. 111 del 08.08.2014** e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi;
- b) la ditta deve prestare **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, idonea **garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni** o in alternativa a 7 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, per la copertura:
- dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
 - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
 - dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
 - dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
 - dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.



In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.

Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale del IX Settore n. 184 del 27/02/2007.

VI. In merito alle attività di trito vagliatura (D13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani (RSU), propedeutiche all'attività di deposito (D1) il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) attenersi alla *“ordinanza contingibile e urgente della Regione Marche n. 3/PRES del 16/01/2014 per il trattamento rifiuti urbani dell'ATO di Ancona presso gli impianti pubblici di trattamento, siti nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.”*
- b) prestare **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio delle attività (D13-D15), idonea garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni** o in alternativa a 7 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, con le medesime modalità del precedente par. V. lettera b).

VII. In merito allo scarico in c.i.s. delle acque reflue industriali costituite dal permeato in uscita dall'impianto a osmosi inversa del percolato, provenienti dal troppo pieno della vasca di raccolta, il Gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) Lo scarico deve avvenire in conformità al progetto approvato e deve rispettare i limiti e le prescrizioni ambientali di cui alla **valutazione di impatto ambientale approvata con D.D. n. 111 del 08.08.2014, in particolare il punto 8**, e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 152/2006, parte Terza.

VIII. Almeno 90 gg. prima dell'inizio dei conferimenti nella nuova vasca dovrà essere presentato il Piano Economico Finanziario redatto sulla base dei dati più aggiornati disponibili.

IX. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Piano di monitoraggio e Controllo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante “attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione



integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22/04/2005 – Supplemento ordinario n. 72), relativo all'azienda **ASA SRL, discarica di Corinaldo, Via S. Vincenzo (AN)**.

Il piano di monitoraggio e controllo adottato dal Gestore è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), **ed è utilizzato ai fini AIA secondo quanto previsto al comma 3 art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

La gestione operativa delle fasi critiche del processo e delle manutenzioni è tenuta sotto controllo mediante i documenti dei sistemi qualità e di gestione ambientale, certificati rispettivamente in accordo alle norme ambientali (ISO 14001, ISO 9001, EMAS III, OHSAS 19001).

Il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti dall'azienda, relativo all'anno successivo (specifica del giorno e dell'ora delle singole indagini), sarà fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre di ogni anno.

I risultati dei monitoraggi relativi all'anno precedente saranno comunicati all'Autorità nell'ambito della relazione semestrale.

Entro il **31 dicembre** di ogni anno, il gestore dell'impianto invia all'Autorità competente, al Comune di Corinaldo e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti.

I risultati del monitoraggio sono comunicati all'Autorità competente e all'Arpam con frequenza annuale, anche su supporto informatico. Entro il **30 maggio** di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.

Entro il **31 ottobre** di ogni anno l'ARPAM verificherà gli autocontrolli relativi all'anno solare precedente inviati dalla ditta ai sensi del precedente punto b), trasmettendo all'Autorità competente l'esito di tale verifica che tenga conto dell'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, **ai sensi dell'art. 29-decies, comma 6 del D.Lgs. 152/06.**

- X.** Il Gestore è tenuto a versare **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente l'importo degli oneri istruttori secondo le modalità ed entità stabilite da DGP 22 marzo 2011 n° 109 "Applicazione della D.G.R.M. n. 1547 del 05/10/2009 e della D.G.R.M. n. 1649 del 22/11/2010 in merito a modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti"
- XI.** Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti e, preventivamente, ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.



- XII.** L'inizio dell'esercizio del 1° lotto (D1) e degli impianti (D9-D13-D15) propedeutici all'attività di discarica, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di fine lavori, del certificato di collaudo e all'accettazione formale, da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi.
- XIII.** La gestione della discarica in esercizio e in esaurimento alla data del rilascio del presente Provvedimento è soggetta alle prescrizioni di cui all' dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/VAA_08 del 13.03.2007, del successivo aggiornamento n. 64/VAA del 30.06.2011 e successive modifiche.
- XIV.** L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia e in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- XV.** Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XVI.** Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XVII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XVIII.** Il presente provvedimento è emanato in n. 2 originali dei quali uno è conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.
- XIX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Sig. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. 09.01.02.51 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Leonardo Sorichetti)

LS/gf

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)